

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 26/04/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E COMUNE DI CAMPEGINE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURAE "FONTANILI DI CORTE VALLE RE"

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21:10 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Cervi Paolo	Presidente	P
Lasagni Marisa	Consigliere	P
Ruozzi Angelo	Consigliere	A
Lasagni Lionello	Consigliere	P
Zanoni Mirco	Consigliere	A
Mora Angela	Consigliere	P
Saccani Cinzia	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P

Presenti: 6	Assenti: 2
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni ARATA LUIGI

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Il Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. LASAGNI LIONELLO, SACCANI CINZIA

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 24/2011, ha riorganizzato il sistema istituzionale di gestione delle aree protette finalizzato alla costruzione di una rete e di un sistema di aree protette per il perseguimento di un'efficace azione di tutela conservazione della biodiversità, l'attuazione di una gestione coordinata delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 garantendone la fruizione consapevole e informata da parte dei cittadini, la costruzione della rete ecologica regionale per contrastare la perdita della biodiversità sul proprio territorio a favore della generazioni future in armonia con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale.
- per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sono state definite cinque Macroaree aventi caratteristiche geografiche, naturalistiche ed esigenze conservazionistiche omogenee; per la gestione di tali macroaree sono stati istituiti gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, tra questi l'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;
- la legge regionale n. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale ribadisce il trasferimento della funzione di gestione delle Riserve Naturali dalle Province agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità: nella fattispecie di cui trattasi all'Ente Parchi Emilia Centrale (art. 18, c.1);
- la Giunta Regionale con delibera n. 1166/2016 ha disposto il trasferimento effettivo delle competenze in materia di gestione delle Riserve naturali: "Salse di Nirano" in Comune di Fiorano Modenese, "Sassoguidano" in Comune di Pavullo nel Frignano, "Rupe di Campotrera" in Comune di Canossa e "Fontanili di Corte Valle Re" in Comune di Campegine e il "Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana - Terre di Matilde" all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale a far tempo dal 01/10/2016;
- all'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale sono assegnati i compiti gestionali definiti dall'art. 44 della L.R. n. 6/2005;

Ricordato che:

- il Comune di Campegine è stato l'Ente gestore della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" dalla sua istituzione fino all'avvento della Legge regionale 6/2005 che attribuì le funzioni gestionali della Riserva alle Provincia di Reggio Emilia.
- fino alla data del 30/09/2016 la Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" è stata gestita dalla Provincia di Reggio Emilia la quale si è avvalsa di una convenzione con il Comune di Campegine con la quale ha disciplinato i rapporti economico-gestionali.

Valutato che:

- quanto sinora conseguito e maturato in termini di esperienza nell'attività gestionale, di realizzazione di opere e di investimenti, nonché in termini di coinvolgimento dei cittadini e loro associazioni debba essere valorizzato e costituire la base per il lavoro futuro;
- per una più proficua gestione della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re", sia opportuno

prevedere elementi di sussidiarietà, tra le competenze dell'Ente Parchi e quelle del Comune di Campegine, nelle forme previste dal citato art. 44 comma 3 della L.R. n. 6/2005 e meglio definite con apposita convenzione da stipularsi tra le parti;

Dato atto che:

- il dirigente dell'Area Assetto del territorio ha provveduto a concordare, con il Direttore dell'Ente Parchi, lo schema di convenzione che si allega alla presente come parte integrante;
- lo schema di convenzione concordato risponde alle esigenze del Comune ed è pertanto meritevole di approvazione per la successiva sottoscrizione;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in premessa, opportuno procedere alla stipula della convenzione con l'Ente Parchi nei modi previsti nello schema che si allega alla presente come parte integrante;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati, rispettivamente, dal responsabile del settore competente e dal responsabile del settore programmazione e gestione risorse, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, del DL 174/2012;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. **di approvare** l'allegato schema di convenzione da stipularsi con l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE [Cod. Fisc. 94164020367 - part. IVA 03435780360] con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, per la gestione, per le annualità 2017-2019, della riserva naturale "FONTANILI DI CORTE VALLE RE";
2. **di demandare** al dirigente dell'Ufficio Tecnico Associato l'adozione degli atti conseguenti per procedere poi alla stipula della stessa convenzione;
3. **di dare atto** che i costi derivanti dalla sottoscrizione della citata convenzione trovano adeguata copertura nei relativi interventi di bilancio;
4. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 19 DEL 26.04.2017

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E IL
COMUNE DI CAMPEGINE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"FONTANILI DI CORTE VALLE RE" PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

In Modena, presso la sede legale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale,
Viale Martiri della Libertà 34

TRA

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE [Cod. Fisc. 94164020367 - part. IVA 03435780360] con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, di seguito denominato "Ente Parchi", rappresentato da Arch. Valerio Fioravanti, nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965 [Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D] che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore dell'Ente in virtù della deliberazione di nomina del Comitato Esecutivo n. 32 del 09/05/2014, successivamente integrata con deliberazione n. 36 del 22/05/2015, domiciliato per la sua carica presso la sede della suddetta amministrazione, per dare esecuzione alla deliberazione di Comitato Esecutivo n. *** del **/**/****,

E

COMUNE DI CAMPEGINE [partita IVA 00446710352] con sede in Piazza Caduti del Macinato 1, 42040 Campegine (RE), di seguito denominato "Comune" rappresentato dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Associato tra i Comuni di Sant'Ilario d'Enza e Campegine, nato a Lesignano de' Bagni (PR) il 21/06/1954 [Cod. Fisc. BLDSFN54H21E547G], il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione del decreto del Sindaco n. ** in data **/**/**** e della delibera di Consiglio comunale n. *** del **/**/****.

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 24/2011, ha riorganizzato il sistema istituzionale di gestione delle aree protette finalizzato alla costruzione di una rete e di un sistema di aree protette per il

perseguimento di un'efficace azione di tutela conservazione della biodiversità, l'attuazione di una gestione coordinata delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 garantendone la fruizione consapevole e informata da parte dei cittadini, la costruzione della rete ecologica regionale per contrastare la perdita della biodiversità sul proprio territorio a favore della generazioni future in armonia con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale.

- per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sono state definite cinque Macroaree aventi caratteristiche geografiche, naturalistiche ed esigenze conservazionistiche omogenee; per la gestione di tali macroaree sono stati istituiti gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, tra questi l'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;
- la legge regionale n. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale ribadisce il trasferimento della funzione di gestione delle Riserve Naturali dalle Province agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità; nella fattispecie di cui trattasi all'Ente Parchi Emilia Centrale (art. 18, c.1);
- la Giunta Regionale con delibera n. 1166/2016 ha disposto il trasferimento effettivo delle competenze in materia di gestione delle Riserve naturali: "Salse di Nirano" in Comune di Fiorano Modenese, "Sassoguidano" in Comune di Pavullo nel Frignano, "Rupe di Campotrera" in Comune di Canossa e "Fontanili di Corte Valle Re" in Comune di Campegine e il "Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana - Terre di Matilde" all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale a far tempo dal 01/10/2016;
- all'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale sono assegnati i compiti gestionali definiti dall'art. 44 della L.R. n. 6/2005;

RICORDATO

- che il Comune di Campegine è stato l'Ente gestore della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" dalla sua istituzione fino all'avvento della Legge regionale 6/2005 che attribui le funzioni gestionali della Riserva alle Provincia di Reggio Emilia.
- che fino alla data del 30/09/2016 la Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" è stata gestita dalla

Provincia di Reggio Emilia la quale si è avvalsa di una convenzione con il Comune di Campegine con la quale ha disciplinato i rapporti economico-gestionali.

VALUTATO

- che quanto sinora conseguito e maturato in termini di esperienza nell'attività gestionale, di realizzazione di opere e di investimenti, nonché in termini di coinvolgimento dei cittadini e loro associazioni debba essere valorizzato e costituire la base per il lavoro futuro;
- che, per una più proficua gestione della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re", sia opportuno prevedere elementi di sussidiarietà, tra le competenze dell'Ente Parchi e quelle del Comune di Campegine, nelle forme previste dal citato art. 44 comma 3 della L.R. n. 6/2005 e meglio definite con la presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

L'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ed il Comune di Campegine convengono alla stipula della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di seguito disciplinata, con l'obiettivo di conseguire le finalità istitutive della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re".

ART. 1 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come obiettivo la regolazione dei rapporti fra l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito denominato Ente Parchi) e il Comune di Campegine (di seguito denominato Comune) per la gestione complessiva (tecnica, economica, amministrativa, operativa, normativo-regolamentare, etc.) della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" (di seguito denominata Riserva) per il triennio 2017/2019 in attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 2 - PROGRAMMA TRIENNALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

Il Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione (PTTV), previsto dall'art. 47 della L.R. n. 6/2005, costituisce il documento di riferimento tecnico e gestionale per la programmazione e l'organizzazione di tutte le attività della Riserva.

Il PTTV e il Regolamento della Riserva verranno elaborati, e all'occorrenza aggiornati, dall'Ente Parchi,

secondo quanto disposto dalla citata L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, di concerto con il Comune ed approvati come previsto dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 e smi.

Il PTTV sarà adottato entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 3 - FUNZIONI GESTIONALI

Al fine di razionalizzare la gestione della Riserva si conviene di mantenere prevalentemente in capo all'Ente Parchi le funzioni generali e quelle specifiche che concorrono alla realizzazione di una efficace integrazione di sistema quali:

- il coordinamento gestionale, amministrativo e contabile della Riserva armonizzato rispetto alla complessiva attività dell'Ente;
- la gestione amministrativa, contabile e di bilancio;
- l'attività di comunicazione e promozione attraverso il portale Internet dell'Ente e dei social network collegati;
- il coordinamento, lo sviluppo e la promozione dell'attività di educazione ambientale;
- la vigilanza del territorio e gli adempimenti connessi che eserciterà con il proprio personale di guardiaparco, ovvero avvalendosi della collaborazione coordinata l'Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo forestale dello Stato), con i raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie o altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza ex art 55 L.R. 6/2000. Il Comune potrà collaborare con l'Ente Parchi all'attività di vigilanza e controllo con il proprio personale del corpo di Polizia Municipale; questa attività sarà preventivamente programmata e coordinata operativamente con l'Ente;
- il rilascio del parere di conformità ex art. 48 della L.R. 6/2005 relativo a piani, regolamenti e loro varianti inerenti il territorio della Riserva;
- il rilascio del nulla-osta ex art. 49 della L.R. 6/2005 per la realizzazione di interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni nell'assetto ambientale e paesaggistico della Riserva o

di quant'altro normato dal Regolamento di gestione della Riserva. La modalità per il rilascio del "nulla-osta" potranno essere regolate da uno specifico accordo operativo;

- le valutazioni di incidenza ex art. 5 et 7 della L.R. 7/2004 riguardanti il sito “Fontanili di Corte Valle Re” della Rete Natura 2000 per progetti, attività, piani e programmi che interessano la porzione ricadente all'interno della Riserva ed il rilascio di pareri per i progetti, attività, piani e programmi all'interno del Sito ma esterni alla Riserva;
- gli interventi di controllo delle specie faunistiche sulla base di specifici piani secondo le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti;
- la predisposizione e l'aggiornamento del Regolamento della Riserva, secondo le modalità previste dall'art. 46 della L.R. n. 6/2005 e dall'art. 18 della L.R. n. 13/2015;
- la formulazione della proposta di Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione secondo quanto previsto dalla citata L.R. 6/2005 (art. 49) da concertare con il Comune prima della sua approvazione di cui all'art 2 della presente convenzione come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 13/2015 e smi.
- la realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, compreso l'arredo urbano e la sentieristica esistente;
- la promozione e l'attivazione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale, nonché la promozione e la realizzazione di iniziative di educazione ambientale coerenti con i contenuti e le linee guida previste nel Piano Triennale di Tutela e Valorizzazione della Riserva;

Si conviene di mantenere prevalentemente in capo al Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 della L.R. 6/2005 e dell'art. 27 della L.R. 24/2011, l'affidamento delle seguenti funzioni gestionali della Riserva:

- la custodia dei beni, delle opere e delle strutture di pertinenza e funzionali alla gestione e fruizione della Riserva;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera area, dei percorsi e delle strutture di pertinenza e funzionali alla fruibilità della Riserva.

ART. 4 - CONCERTAZIONE DELLA GESTIONE

Per ottimizzare i rapporti tra l'Ente Parchi ed il Comune, l'Ente convocherà di norma due incontri annuali in occasione della elaborazione del DUP, del bilancio di previsione e di quello consuntivo; si svolgeranno inoltre periodici incontri operativi di carattere amministrativo e tecnico-operativo per lo scambio reciproco di informazioni e per coordinare le attività di competenza.

Durante tale incontri si definirà la programmazione delle attività annuali e si monitoreranno le attività in corso. Ulteriori incontri di coordinamento si svolgeranno su semplice richiesta dei sottoscrittori.

ART. 5 - PATRIMONIO DELLA RISERVA

Il patrimonio della Riserva è costituito da beni mobili, immobili e diritti acquisiti funzionali alla gestione dell'Area protetta e messi in disponibilità dal Comune che ne detiene la proprietà patrimoniale. I medesimi beni patrimoniali vengono messi in disponibilità gratuita dal Comune all'Ente Parchi, senza che quest'ultimo possa avanzare alcun titolo di proprietà, previo accordo in base alla disponibilità delle strutture.

I beni patrimoniali della Riserva sono elencati nell'inventario allegato al presente atto che ne riporta la completa descrizione, la titolarità/proprietà e ne specifica l'uso ove opportuno. Il Comune si impegna a mantenere tali beni nella disponibilità della Riserva e ad effettuare la manutenzione.

I beni patrimoniali, così come quelli futuri realizzati o acquistati per la Riserva, permangono con vincolo di destinazione nella disponibilità della Riserva medesima, salvo diverso successivo accordo tra le parti. I beni rimangono di proprietà dell'Amministrazione nel cui inventario sono iscritti.

Oltre ai beni di cui all'allegato il Comune mette a disposizione dell'Ente i locali destinati al Centro di Educazione Ambientale attualmente collocati presso la biblioteca comunale e centro culturale polivalente.

ART. 6 - ATTIVITÀ E SERVIZI PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA

Per ogni attività di servizio in appalto e/o in convenzione previsti nelle spese ammissibili di cui al successivo Art. 8 il Comune e l'Ente Parchi concorderanno i contenuti tecnici, prestazionali ed economici oggetto dell'affidamento. Le modalità di affidamento del servizio saranno di competenza dell'Ente.

ART. 7 - RISORSE UMANE E GESTIONALI DELLA RISERVA

Il personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) del Comune e da questi destinato a mansioni inerenti la gestione della Riserva ovvero per le attività di manutenzione ordinaria dei locali, dei sentieri e degli arredi e infrastrutture rimane in carico al Comune stesso.

Il costo di tale personale per la quota inerente le attività riguardanti la Riserva saranno definite annualmente e rimborsate dall'Ente previa rendicontazione.

Il personale addetto alla gestione della Riserva avrà accesso ai locali e alla strumentazione messi a disposizione dal Comune, meglio elencati nel verbale di consegna allegato.

ART. 8 - COSTI DI GESTIONE E FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Le entrate per la gestione della Riserva sono costituite da:

- contributi annui dell'Ente Parchi e del Comune;
- contributi straordinari di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Ente Parchi, Comune, altri soggetti pubblici e/o privati;
- introiti derivanti dalla vendita di beni e/o servizi riferibili alla Riserva da parte del Comune o dell'Ente Parchi;
- eventuali ulteriori proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore della Riserva;
- contributi per investimenti derivati da fondi di sostegno comunitari, nazionali, regionali.

Le spese per la gestione della Riserva sono costituite da:

- spese correnti composte da:
 - > spese derivanti da appalti di lavori-servizi-forniture afferenti alla Riserva,
 - > spese per convenzioni con associazioni di volontariato, università o altri istituti pubblici,
 - > spese di gestione/conduzione ordinaria dei centri visita (es. stampati, telefono, consumi vari a contatore, etc.) funzionali alla fruizione della Riserva,
 - > spese per eventuali indennizzi alla mancata coltivazione di terreni ed affitti di aree di pregio,
 - > spese per contributi ad associazioni conformemente a quanto sancito dal Regolamento Comunale;
- spese per investimenti.

La definizione delle entrate e delle spese annuali saranno definite preventivamente in occasione del bilancio di previsione tenendo conto:

- del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione di cui all'Art. 2,
- delle risorse che la Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione dell'Ente Parchi come contributo annuo per la gestione delle AA.PP. di competenza,
- di altre entrate.

Le attività in capo al Comune saranno definite annualmente in sede di bilancio di previsione assieme all'importo del contributo da parte dell'Ente.

Il rendiconto consuntivo riferito a tali spese sarà trasmesso all'Ente parchi indicativamente entro il 1° giugno dell'anno successivo per la liquidazione del contributo.

ART. 9 - DURATA

Il presente atto, tenuto conto della necessità di un adeguamento graduale ai dettami della L.R. 13/2015, avrà una durata triennale fino al 31/12/2019.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente al presente atto la competenza è affidata al Giudice del Tribunale di Modena.

ART. 11 - MODIFICHE ALL'ATTO

Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto congiuntamente dalle parti.

In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza rispetto agli interventi in oggetto, le parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, della Tabella Allegato B del DPR 642/1972 e s.m.i. Il presente atto rientra tra quelli per i quali non vi è l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 - Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Le spese sostenute dal Comune dal 1 gennaio 2017 sino alla stipula della presente convenzione preventivamente autorizzate da parte dell'Ente saranno riconosciute per l'interno importo previa rendicontazione.

ART. 13 - PERFEZIONAMENTO

Il presente atto, sarà perfezionato mediante invio per posta certificata PEC e firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

per Ente Parchi Emilia Centrale

per il Comune di Campegine

Arch. Valerio

Fioravanti Ing Stefano Ubaldi

(Originale firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Il Sindaco

Paolo Cervi

Il Segretario Comunale

D.ssa Anna Maria Pelosi



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 21/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E COMUNE DI CAMPEGINE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURAE "FONTANILI DI CORTE VALLE RE"

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 21/04/2017

Responsabile

**III SETTORE: ASSETTO
TERRITORIALE-AMBIENTE-
PATRIMONIO**

UBALDI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 21/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E COMUNE DI CAMPEGINE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURAE "FONTANILI DI CORTE VALLE RE"

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 21/04/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 19 del 26/04/2017 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 17/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 26/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 17/05/2017 al 01/06/2017 è divenuta ESECUTIVA il 26/04/2017 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 17/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.